

Legge del 23/12/2014 n. 190 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit  2015).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014

[Articolo 1-com54](#)

[Articolo 1-com55](#)

[Articolo 1-com56](#)

[Articolo 1-com57](#)

[Articolo 1-com58](#)

[Articolo 1-com59](#)

[Articolo 1-com60](#)

[Articolo 1-com61](#)

[Articolo 1-com62](#)

[Articolo 1-com63](#)

[Articolo 1-com64](#)

[Articolo 1-com65](#)

[Articolo 1-com66](#)

[Articolo 1-com67](#)

[Articolo 1-com68](#)

[Articolo 1-com69](#)

[Articolo 1-com70](#)

[Articolo 1-com71](#)

[Articolo 1-com72](#)

[Articolo 1-com73](#)

[Articolo 1-com74](#)

[Articolo 1-com75](#)

[Articolo 1-com76](#)

[Articolo 1-com77](#)

[Articolo 1-com78](#)

[Articolo 1-com79](#)

[Articolo 1-com80](#)

[Articolo 1-com81](#)

[Articolo 1-com82](#)

[Articolo 1-com83](#)

[Articolo 1-com84](#)

[Articolo 1-com85](#)

[Articolo 1-com86](#)

[Articolo 1-com87](#)

[Articolo 1-com88](#)

[Articolo 1-com89](#)

Articolo 1 Comma 54 -

In vigore dal 01/01/2023

Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:(1)

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000; (2)

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'[articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato [decreto legislativo n. 276 del 2003](#), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#).

(1) Per i versamenti, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, del 2020 vedi anche il [DPC 27/06/2020](#).

(2) Il precedente importo di euro 65.000 è stato così modificato dall'[articolo 1, comma 54, lettera a\), della legge n. 197/2022](#) (legge di bilancio 2023).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 55 -

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54, lettera a):

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 56 -

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'[articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 57 -

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

57. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito

complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'[articolo 10, primo comma, numero 8\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'[articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#);

d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ovvero che controllano direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 58 -

In vigore dal 01/01/2022

Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 132 ter

58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54:

a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'[articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, per le operazioni nazionali;

b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'[articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), e successive modificazioni;

c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'[articolo 38, comma 5, lettera c\), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), e successive modificazioni;

d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli [articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni;

e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'[articolo 8, primo comma, lettera c\), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972](#), e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli [articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 59 -

In vigore dal 01/01/2015

59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 60 -

In vigore dal 01/01/2015

60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 61 -

In vigore dal 01/01/2015

61. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 62 -

In vigore dal 01/01/2015

62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 63 -

In vigore dal 01/01/2015

63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 64 -

In vigore dal 01/01/2015

64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'[articolo 5, comma 4, del testo unico](#) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'[articolo 12 del citato testo unico](#) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e' deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'[articolo 10 del citato testo unico](#) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 65 -

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54 (1).

(1) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 111, lett. c\) legge 28 dicembre 2015 n. 208](#). Vedasi anche il comma 113 della citata [legge n. 208 del 2015](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 66 -

In vigore dal 01/01/2015

66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.

Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 67 -

In vigore dal 01/01/2015

67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 68 -

In vigore dal 01/01/2015

68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 69 -

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 6

69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto;

tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 70 -

In vigore dal 01/01/2015

70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 71 -

In vigore dal 01/01/2023

Modificato da: Legge del 29/12/2022 n. 197 Articolo 1

71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso e' dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. (1)

(1) Comma modificato dall'[articolo 1, comma 54, lettera b\), della legge n. 197/2022](#) (legge di bilancio 2023).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 72 -

In vigore dal 01/01/2015

72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorche' di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito e' stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.

Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli [articoli 86 e 101 del testo unico](#) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 73 -

In vigore dal 30/06/2019

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 6 bis

73. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 74 -

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'[articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), è ridotto di un anno. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 75 -

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 76 -

In vigore dal 01/01/2015

76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 77 -

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'[articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233](#). Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'[articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 78 -

In vigore dal 01/01/2015

78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'[articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1992, n. 438](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 79 -

In vigore dal 01/01/2015

79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 80 -

In vigore dal 01/01/2015

80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 81 -

In vigore dal 01/01/2015

81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'[articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 82 -

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 83 -

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.

Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 84 -

In vigore dal 01/01/2015

84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 85 -

In vigore dal 01/01/2015

85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:

- a) l'[articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#);
- b) l'[articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#);
- c) l'[articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 86 -

In vigore dal 01/01/2015

86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'[articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), del regime fiscale di vantaggio di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), o del regime contabile agevolato di cui all'[articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011](#), in possesso dei requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 87 -

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'[articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), o del regime fiscale di vantaggio di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del quinquennio agevolato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 88 -

In vigore dal 01/01/2015

88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'[articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 89 -

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

89. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

[Torna al sommario](#)